

REGOLAMENTO DELLA F.I.T.A.

FEDERAZIONE ITALIANA TEATRO AMATORI

1 - NORMATIVA

Il presente Regolamento Federale è norma secondaria rispetto allo Statuto Federale e al Codice Etico.

Ha lo scopo di regolamentare, integrare e specificare le norme contenute nelle suddette fonti.

È integrato da specifici regolamenti, delibere degli Organi Statutari competenti e da modulistica semplificativa.

Per le questioni non espressamente previste dalle fonti sovraccitate vanno applicate per analogia le norme che regolano casi simili e le leggi vigenti.

In virtù di quanto previsto dallo statuto nazionale, nel presente regolamento con il termine Associazione Artistica si intendono le Associazioni Artistiche senza fini di lucro e tutti gli Enti del terzo Settore iscritti alla F.I.T.A..

Tutte le Associazioni Artistiche e gli Organi Statutari Periferici, nel caso in cui non abbiano deliberato di adottare, per quanto compatibili, lo Statuto ed i Regolamenti della Federazione, laddove decidessero di redigere propri statuti e/o regolamenti, dovranno approvare normative che non contengano norme e scopi in contrasto con lo Statuto Federale, il Regolamento Federale, il Codice Etico e le vigenti normative.

Le norme vanno comunque applicate ed interpretate attenendosi ai principi di equità e di trasparenza, in conformità ai fini statutari.

Tutte le Associazioni Artistiche, i Comitati Regionali e i Comitati Provinciali hanno l'obbligo di depositare presso la Segreteria Generale gli Statuti e/o i Regolamenti e dovranno altresì adeguare i medesimi alle modifiche normative e regolamentari nel frattempo sopravvenute entro 90 giorni dalla loro approvazione, salvo diversa indicazione data da apposita delibera del Comitato Direttivo. Nel caso di riscontrata discordanza tra statuti e regolamenti nazionali e locali e/o la normativa in vigore l'adeguamento dovrà avvenire entro 90 giorni dalla comunicazione.

2 – AFFILIAZIONI

2.1 - Definizioni

Con il termine “riaffiliazione” si intende il rinnovo dell'affiliazione in essere nell'anno precedente.

Il termine “affiliazione” si riferisce a tutte le altre ipotesi.

Ad entrambe si applica la medesima disciplina salvo quanto eventualmente stabilito dal Regolamento Federale, dalla Circolare di Affiliazione e Riaffiliazione o da apposite deliberazioni del Comitato Direttivo.

2.2 - Circolare di affiliazione e riaffiliazione

Annualmente, entro il mese di dicembre, il Presidente della Federazione, sentito il Comitato Direttivo, predispone un'apposita Circolare di Affiliazione e Riaffiliazione per l'anno a venire da sottoporre all'esame dei componenti il Consiglio Federale.

La procedura dovrà contenere nel dettaglio:

- le indicazioni, i termini, le modalità, la documentazione, e i requisiti necessari alla presentazione della richiesta di affiliazione o di riaffiliazione,
- gli effetti e le responsabilità in caso di accettazione e/o di dichiarazioni, i soggetti coinvolti nella procedura di affiliazione o di riaffiliazione,
- i soggetti, le modalità e i tempi per l'espressione dei pareri.

Alla Circolare di Affiliazione e Riaffiliazione dovrà essere allegato un mansionario dettagliato rivolto agli Organi Statutari e agli altri soggetti coinvolti nella procedura.

2.3 - Richiesta di affiliazione e riaffiliazione - Regione o Provincia d'appartenenza - Incompatibilità - Motivi particolari.

La richiesta di affiliazione o di riaffiliazione va presentata secondo le direttive dell'apposita Circolare.

L'Associazione Artistica regolarmente affiliata fa parte di diritto della Regione e Provincia di appartenenza. Per particolari situazioni geografiche, o di altro tipo, le Associazioni, con istanza al Presidente della Federazione, che dovrà essere adeguatamente motivata, possono chiedere l'affiliazione in una Regione o in una Provincia della stessa Regione diverse da quella di appartenenza.

La Richiesta di Affiliazione o di Riaffiliazione in una Provincia e/o in una Regione diversa da quella di appartenenza, una volta acquisito il parere positivo, motivato e vincolante dei Presidenti Regionali e/o dei Presidenti Provinciali interessati, s'intende accolta e andrà comunicata a tutti i soggetti coinvolti.

In linea di principio è incompatibile l'affiliazione di una Associazione Artistica che sia iscritta ad altra Associazione o Federazione nazionale concorrente che persegue scopi analoghi. Tuttavia, per questa ed altre eccezionali situazioni che rivestono carattere di straordinarietà ed opportunità per la Federazione, le Associazioni Artistiche possono presentare istanza ampiamente motivata al Presidente della Federazione.

2.4 - Accettazione

La Richiesta di Affiliazione o di Riaffiliazione si intende accolta con il rilascio dell'attestazione di affiliazione, salvo diniego motivato del Comitato Direttivo, comunicato agli interessati.

La Richiesta di Riaffiliazione, sarà accettata d'ufficio e soggetta all'esame della Segreteria Generale che, attraverso gli organismi preposti, controllerà la conformità della richiesta a quanto disposto dalla Circolare di Affiliazione e Riaffiliazione, salvo che, nel corso dell'anno, siano intervenuti o siano in atto procedimenti disciplinari, segnalazioni di presunte anomalie, o nel caso in cui l'Associazione Artistica abbia provveduto ad approvare modifiche statutarie e/o a modificare la sede o il rappresentante legale senza averne dato formale comunicazione alla Segreteria Generale.

I Presidenti Provinciali e i Presidenti Regionali sono tenuti a comunicare compiutamente alla segreteria nazionale eventuali motivi ostativi alla domanda di Riaffiliazione entro e non oltre 7 giorni dall'inoltro della Richiesta di Riaffiliazione dell'Associazione Artistica. In assenza, la richiesta è sottoposta alla sola verifica della segreteria nazionale.

Nel caso in cui la richiesta di affiliazione o riaffiliazione venga rigettata, qualora l'Associazione Artistica, a mente dell'art.2 dello statuto, chieda che si pronunci il Consiglio Federale, la stessa può avanzare anche specifica istanza al Comitato Direttivo perchè venga deliberata la provvisoria iscrizione alla FITA. . In tal caso, la decisione favorevole del Consiglio Federale fa retroagire l'iscrizione al momento della domanda, mentre il rigetto dell'istanza non dà diritto al rimborso delle quote versate.

Qualsiasi altra richiesta particolare che rivesta carattere di straordinarietà ed opportunità per la Federazione sarà esaminata nel dettaglio dal Presidente della Federazione, che sentiti tutti gli Organi Statutari competenti e, se lo riterrà, anche altri soggetti anche esterni alla Federazione, determinerà l'iter per l'accoglimento o il rigetto dell'istanza; la richiesta s'intenderà accolta solo a seguito d'apposita deliberazione del Consiglio Federale.

2.5 – Termini

La Richiesta di Affiliazione o Riaffiliazione può essere presentata in qualsiasi momento.

Non possono essere accettate Richieste di Affiliazione dalla data di convocazione dell'Assemblea delle Associazioni ordinaria e/o straordinaria e fino al termine della stessa.

Non possono essere accettate Richieste di Riaffiliazione a partire dal giorno antecedente la data di insediamento della commissione verifica poteri dell'Assemblea delle Associazioni e fino al termine della stessa.

2.6 - Tesseramento

La Richiesta di Affiliazione o di Riaffiliazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione Artistica, contiene l'elenco dei soci per i quali si richiede il tesseramento; essa vincola anche i singoli iscritti dell'Associazione al rispetto delle norme statutarie, del presente Regolamento nonché dei deliberati degli Organi Statutari e le indicazioni dettate dal Codice Etico.

2.7 - Qualità d'iscritto F.I.T.A. (Tesserato)

S'intendono Tesserati F.I.T.A. esclusivamente i soci dell'Associazione Artistica affiliata indicati nell'elenco fornito da quest'ultima con la Richiesta di Affiliazione o di Riaffiliazione e per i quali è avvenuto il pagamento della relativa quota. Tale qualità si acquista con il rilascio dell'attestazione di affiliazione contenente l'elenco dei tesserati, con diritto al godimento di tutti i benefici, ivi compresa la copertura assicurativa.

Le Associazioni Artistiche affiliate devono tenere aggiornato il loro registro soci e sono obbligate a comunicare alla Segreteria Generale, qualsiasi variazione relativa ai soci tesserati F.I.T.A..

In caso di partecipazione di un tesserato F.I.T.A. ad attività di spettacolo presso altra Associazione Artistica affiliata F.I.T.A., quest'ultima deve comunicarlo alla Segreteria Generale, tramite l'apposito modulo, e all'altra Associazione Artistica.

Se il tesserato F.I.T.A. perde, a qualsiasi titolo, la qualità di socio dell'Associazione Artistica affiliata perde anche quella di tesserato F.I.T.A..

Può conservare tale qualità solo se socio di altra associazione affiliata e questa chiederà il trasferimento del tesseramento entro otto giorni dalla decadenza. In caso di appartenenza in qualità di socio a più Associazioni Artistiche, dovrà concordare con i rappresentanti legali delle Associazioni Artistiche d'appartenenza, quale Associazione Artistica dovrà chiedere il trasferimento di tesseramento. Il termine, anche in questo caso resta fissato in giorni otto, pena la decadenza dal tesseramento.

2.8-Validità della tessera.

Il tesseramento è valido dal momento del rilascio della tessera al 31 dicembre successivo.

La validità del tesseramento di tutti i componenti gli Organi Statutari e coloro che ricoprono cariche e/o incarichi federali. è prorogato fino al 31 Gennaio dell'anno successivo. Il diritto di godimento dei benefici, ivi compresa la copertura assicurativa è limitata alla sola attività inerente la carica o l'incarico federale ricoperto ivi compresa quella di rappresentanza, mentre è esclusa ogni attività di spettacolo.

2.9 Obbligo di tesseramento

Alle Associazioni Artistiche è fatto obbligo di tesserare alla F.I.T.A. anche il legale rappresentante.

Ai fini della garanzia assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e della polizza infortuni, nonché per il rapporto con gli enti previdenziali, gli altri soci comunque impegnati a qualsiasi titolo nell'attività di spettacolo dovranno essere in possesso della tessera F.I.T.A..

In caso contrario, nessuna assistenza potrà essere fornita dalla Federazione nel caso di contestazioni sull'operatività della polizza assicurativa, nei rapporti con gli enti previdenziali e con i terzi.

2.10 - Divieto di tesseramento

E' fatto divieto alle Associazioni Artistiche affiliate di tesserare alla F.I.T.A. (anche tramite il trasferimento):

coloro che siano stati precedentemente espulsi dalla F.I.T.A.;

coloro che comunque abbiano tenuto nel passato comportamenti incompatibili con le qualità morali richieste agli iscritti.

La verifica di tali fattispecie è demandata al Comitato Direttivo.

Nel caso di contemporanea iscrizione come socio o di partecipazione saltuaria ad attività di spettacolo in due o più Associazioni Artistiche affiliate alla F.I.T.A., si ha diritto al rilascio di una sola tessera. Il socio dovrà accertarsi dell'avvenuta comunicazione, sia alla Segreteria Generale che all'Associazione di appartenenza, della sua partecipazione ad altre Associazioni Artistiche affiliate, alle quali non risulti tesserato, fatta dalle stesse tramite gli appositi moduli.

3 - ORGANI STATUTARI CENTRALI PERIFERICI E ALTRE FIGURE E ORGANISMI

3.1 - Norme relative agli organi periferici

Svolgono le loro competenze nell'ambito delle rispettive Regioni e Province del territorio nazionale.

Salvo quanto previsto espressamente dallo Statuto Federale e dal Regolamento Federale, per il funzionamento, i poteri e le elezioni degli Organi Statutari Periferici, come delle rispettive Assemblee, valgono, in quanto applicabili, le norme dettate in materia per l'Assemblea delle Associazioni, il Consiglio Federale e il Comitato Direttivo.

I casi relativi alla costituzione, elezione del CD, aggregazione e scioglimento dei Comitati Regionali e Provinciali sono regolati come segue.

Costituzione

I Comitati Regionali e i Comitati Provinciali si costituiscono nei tempi e termini definiti dallo Statuto Federale.

Nel caso di mancata costituzione entro i termini stabiliti, il Comitato Direttivo nomina un Commissario Straordinario con il compito di convocare l'Assemblea costituente entro il termine di 30 giorni e di gestire l'ordinaria amministrazione.

Nel caso dello spirare infruttuoso del suddetto termine, il Commissario Straordinario rimette il mandato nelle mani del Comitato Direttivo il quale, sentiti i soggetti interessati, può, nelle more dell'adozione di ulteriori iniziative, disporre la temporanea iscrizione delle Associazioni Artistiche in altra o altre regioni o province.

Scioglimento

I Comitati Regionali e i Comitati Provinciali già costituiti nelle forme di legge e secondo quanto prescritto dallo statuto, in quanto articolazioni territoriali della Federazione, possono essere sciolti solo previo parere favorevole e a seguito di decisione del CD Nazionale, il quale provvede anche alla nomina di un liquidatore.

Elezione dei componenti del CD Regionale e provinciale

Nel caso in cui l'assemblea regionale o provinciale non sia nelle condizioni di procedere all'elezione del CD (per numero insufficiente di associazioni iscritte – per mancanza di candidati o per qualsiasi altro motivo) e il comitato risulti già costituito, trascorsi 30 gg. dal verificarsi della condizione, ove non ne venga disposto lo scioglimento, il CD Nazionale provvede alla nomina di un Commissario, che nel caso di comitato provinciale sarà preferibilmente il presidente regionale.

Il Commissario provvederà alla gestione ordinaria del Comitato, compresi la registrazione della nomina all'Agenzia delle Entrate e l'espletamento di ogni obbligo, anche di legge, connesso all'attività del Comitato stesso.

Nel caso in cui venga meno la condizione che ha dato luogo al commissariamento (raggiungimento del numero minimo delle Associazioni iscritte nella provincia o altro) il Commissario, entro e non oltre 30 giorni, dovrà convocare l'Assemblea regionale o provinciale per la elezione del Comitato Direttivo, dandone comunicazione al CD nazionale.

Le funzioni del Commissario cesseranno di diritto quando, eletto il CD, ne sarà data formale comunicazione al CD nazionale.

In caso contrario il Commissario proseguirà nelle sue funzioni ponendo in atto ogni possibile azione volta a favorire l'elezione del Comitato.

Aggregazione tra province o tra regioni

Ribadito che il potere di scioglimento dei comitati costituiti compete esclusivamente al CD Nazionale, nei casi di aggregazioni tra regioni (art.11 statuto e art.9.1 Reg.) e di aggregazioni tra province (art.15 statuto e art.13.1 Reg.) le relative delibere assunte dalle assemblee provinciali e/o regionali devono essere comunicate al CD Nazionale prima di compiere qualsiasi adempimento conseguente all'aggregazione.

Autonomia patrimoniale – quote integrative

Al fine di migliorare qualitativamente e quantitativamente la loro attività, i CR e i CP possono richiedere alle Associazioni Artistiche del loro ambito territoriale, previa approvazione dell'Assemblea Regionale delle Associazioni o dell'Assemblea Provinciale delle Associazioni, un contributo economico annuale o una tantum, integrativo alle quote per l'affiliazione e il tesseramento annuali determinati dall'Assemblea delle Associazioni.

Il mancato versamento del contributo non comporta diniego in fase di affiliazione e/o riaffiliazione alla Federazione, ma l'Associazione Artistica che rifiuti il pagamento o inadempiente sarà deferita, dal Presidente dell'Organo Periferico competente, su mandato dell'Assemblea, al Collegio dei Probiviri perché ne venga sanzionato il comportamento ai sensi del successivo art.19 del presente Regolamento Federale.

La delibera che istituisce il contributo va comunicata al Comitato Direttivo che, in caso di grave pregiudizio per la Federazione, ha il potere di impugnarla davanti al Consiglio Federale e, nelle more della decisione, sospenderla cautelativamente.

Ripartizione delle risorse al territorio

Il Consiglio Federale, nel determinare la quota annuale di iscrizione della singola Associazione Artistica e del tesseramento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea delle Associazioni, propone la percentuale del loro ammontare da destinare ai singoli Comitati Regionali come contributo alle strutture periferiche. E' demandato ai singoli Consigli Federali Regionali, se esistenti, l'eventuale destinazione di parte delle quote attribuite alle regioni ai rispettivi comitati provinciali.

Il Consiglio Federale, compatibilmente alle esigenze di bilancio e senza che sia pregiudicata l'attività ordinaria della Federazione, può destinare quota parte delle entrate alle strutture periferiche o alle Associazioni (per contributi ordinari-straordinari, prestiti, ecc.) mediante apposti regolamenti/bandi. La concessione è comunque condizionata al fatto che i destinatari siano in regola con la normativa per il riconoscimento degli Enti non commerciali e comunque con le norme dettate dal CTS, nonchè al rispetto dei relativi regolamenti/bandi adottati.

Controllo gestionale/contabile

Gli Organi Statutari periferici, anche se abbiano eletto l'Organo di Controllo ed il Revisore Legale, sia perché obbligatori o perché facoltativi, rimangono comunque

sottoposti al controllo degli Organi Staturari Centrali, i quali possono nominare uno o più delegati con funzioni ispettive contabili e non.

I verbali della elezione degli Organi Statutari Periferici, vanno trasmessi con la massima sollecitudine non oltre il quindicesimo giorno alla Segreteria Generale. Con la stessa sollecitudine devono essere comunicate dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo di tutte le cariche, le sostituzioni con i primi dei non eletti, e ove non possibile, attraverso apposita elezione.

La mancata notifica e/o trasmissione della documentazione di cui ai precedenti capoversi comporta la violazione dello Statuto Federale e del Regolamento Federale e, come tale, il Comitato Direttivo può decidere di applicare le sanzioni di cui al successivo art.19.

3.2 Sostegno alle Strutture Periferiche

I contributi ai Comitati Regionali, di cui al precedente comma 3.1, che derivano dal parziale storno di quanto versato dalle Associazioni Artistiche affiliate nella Regione e dai loro soci, sono regolati secondo i seguenti criteri:

1. Il versamento può avvenire solo su conto corrente, o fattispecie equiparabili, intestato al Comitato Regionale.

2. Condizione necessaria è che i Comitati Regionali destinatari del contributo siano regolarmente costituiti ai sensi di legge ed in regola con la normativa fiscale, abbiano depositato presso la Segreteria Generale l'atto costitutivo ed il relativo Statuto (se approvato) e, annualmente entro i termini di legge, i bilanci consuntivo e preventivo, regolarmente approvati.

3. Il versamento avverrà:

a) a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comitato Regionale;

b) a mezzo assegno bancario o circolare intestato al Comitato Regionale nel solo caso in cui detto contributo non raggiunga i mille euro annui.

4. Eseguite le opportune verifiche il versamento del contributo sarà effettuato dalla Segreteria Generale alle seguenti scadenze:

I acconto, pari alla quota maturata sino al 31 gennaio dell'anno di competenza, entro il 15 febbraio, a condizione che risultino approvati i bilanci consuntivo e preventivo degli anni precedenti;

Il acconto, pari alla quota maturata dall'1 febbraio al 30 giugno dell'anno di competenza, entro il 15 luglio, a condizione che risultino approvati i bilanci consuntivo e preventivo dell'anno a cui si riferisce il contributo;

III acconto, pari alla quota maturata dall'1 luglio al 15 dicembre dell'anno di competenza, entro il 31 dicembre, sempre che risultino approvati i bilanci consuntivo e preventivo dell'anno a cui si riferisce il contributo.

In caso di ritardi nell'invio della documentazione necessaria la Segreteria Generale provvederà a congelare i contributi che saranno accorpati alle successive scadenze, sempre a condizione che siano state effettuate le necessarie verifiche tecniche e non siano state riscontrate irregolarità.

Nel caso in cui il ritardo nella presentazione della documentazione si protragga oltre l'anno di competenza (31 dicembre) il Comitato Regionale decade dal diritto di ottenere il contributo per l'anno di riferimento ed il relativo importo verrà accantonato nel bilancio della Federazione alla voce "Fondo Sociale".

Nel caso in cui, ricevuto il primo acconto, il CR non provvederà ad approvare entro l'anno in corso il bilancio consuntivo di competenza dello stesso anno, il Presidente del CR è obbligato anche personalmente alla restituzione delle somme ricevute, fatta salva l'azione disciplinare che potrà essere avviata e il commissariamento del CR.

3.3 - Commissioni di affiancamento, completamento, aggiornamento e formazione

Hanno il compito di coadiuvare gli Organi Statutari nel raggiungimento degli scopi e delle finalità della Federazione.

Come gli Organi Statutari partecipano all'Assemblea delle Associazioni senza diritto di voto se non già accreditati.

3.4 - Commissioni Artistiche Tecniche e Funzionali

Esprimono pareri consultivi ed i programmi da loro eventualmente proposti devono essere corredati da un preventivo di spesa.

La loro istituzione è deliberata dal Comitato Direttivo, che ne specifica l'oggetto, fissando se del caso, limiti e tempo dell'attività e della durata.

Il Comitato Direttivo provvede, altresì, alla nomina, sostituzione e revoca del Presidente e dei componenti, i quali devono essere, comunque, scelti sulla scorta di specifiche competenze.

I membri delle Commissioni prestano la loro opera gratuitamente.

Il Comitato Direttivo può prevedere il rimborso delle spese anticipate.

Possono essere integrate da componenti non tesserati F.I.T.A. particolarmente esperti nel settore. La Commissione provvede a redigere il programma dell'attività da sottoporre al vaglio del Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo può delegare un proprio membro a farne parte con funzione di osservatore.

Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente incaricato o, in caso di necessità, dal Presidente della Federazione.

3.5 - Delegati

Il Comitato Direttivo può conferire nel suo seno specifiche deleghe per migliorare l'organizzazione del lavoro, nonché assegnare anche a singoli tesserati o a terzi estranei alla Federazione compiti di collaborazione a titolo gratuito e a carattere temporaneo.

3.6 - Presidenti Onorari e/o Soci Onorari

Sono eletti dall'Assemblea delle Associazioni su proposta motivata di uno degli Organi Statutari (per accedere a queste cariche non bisogna essere necessariamente tesserati F.I.T.A.)

4 - ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI

4.1 - Convocazione

Nel caso di richiesta da parte di almeno 1\3 delle Associazioni Artistiche o di almeno 2\5 dei componenti del Consiglio Federale, il Presidente della Federazione deve procedere alla convocazione entro 90 gg. dal deposito; nel caso di elezioni anticipate, entro gg. 30 dal verificarsi dell'evento.

All'atto della convocazione dell'Assemblea delle Associazioni, Il Presidente della Federazione, nomina la Commissione Verifica Poteri, designata nell'ultima riunione del Comitato Direttivo.

4.2 – Avviso di convocazione

All'avviso di convocazione vanno allegate le credenziali con lo schema di delega.

4.3 - Ordine del giorno

E' consentito alle Associazioni Artistiche, che rappresentino almeno 1/10 di quelle affiliate, chiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea delle Associazioni con argomenti che rivestano interesse generale per la Federazione, mediante richiesta scritta motivata fatta pervenire alla Segreteria Generale almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea delle Associazioni. Di detta richiesta deve essere dato avviso alle Associazioni Artistiche a mezzo posta elettronica almeno cinque giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Sull'inserimento dell'argomento all'Ordine del Giorno si pronuncia l'Assemblea delle Associazioni costituita.

Relativamente agli argomenti che dovessero richiedere preventivi, perizie, pareri, analisi tecniche o specialistiche, tutta la relativa documentazione dovrà essere acquisita preventivamente. In particolare in materia di bilanci e di impegni di spesa si dovranno acquisire i pareri dell'Organo di Controllo.

4.4 - Deliberazioni

L'Assemblea delle Associazioni, dichiarata regolarmente costituita dal Presidente della Federazione sulla scorta dei dati comunicati dalla Commissione Verifica Poteri, delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti al momento di ciascuna votazione. Il voto viene di regola espresso in maniera palese, mediante alzata di scheda, salvo i casi in cui l'Assemblea delle Associazioni decida di procedere a scrutinio segreto o per appello nominale.

4.5 - Procedure per Assemblea delle Associazioni

Tutte le procedure per un corretto svolgimento dell'Assemblea delle Associazioni dovranno scrupolosamente seguire l'apposito regolamento.

5 - CONSIGLIO FEDERALE

La convocazione del Consiglio Federale deve contenere la consistenza associativa nazionale e quella delle singole regioni all'atto della convocazione.

L'Ordine del Giorno del Consiglio Federale è stilato dal Presidente della Federazione sulle indicazioni del Comitato Direttivo e sulle proposte dei Presidenti Regionali. Tali proposte dovranno pervenire prima della convocazione, per iscritto e correlate da relazione espositiva. Sono possibili integrazioni successive alla convocazione che dovranno pervenire alla Segreteria Generale in forma scritta e corredate da relazione espositiva.

A tal fine la convocazione dovrà contenere l'avviso di possibili integrazioni ed i termini.

La relazione espositiva di tutti i punti all'Ordine del Giorno dovrà essere trasmessa a tutti i componenti il Consiglio Federale almeno cinque giorni prima della riunione.

Il Consiglio Federale è presieduto dal Presidente della Federazione che proporrà all'assemblea tutti gli accorgimenti da adottare per il suo corretto svolgimento. Prima della chiusura della seduta sarà letto il verbale e successivamente approvato, in caso di impossibilità sarà spedito via posta elettronica ai componenti il Consiglio Federale; trascorsi gg.5 dall'invio senza alcuna osservazione, si intenderà formalmente approvato.

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Federale, il Consiglio Federale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti calcolato utilizzando un sistema di voto ponderato secondo il quale il voto di ciascun Presidente Regionale vale quanto la

consistenza numerica, all'atto della convocazione, delle Associazioni Artistiche iscritte nella propria Regione ed il voto di ciascun componente del Comitato Direttivo vale un sesto della consistenza associativa, all'atto della convocazione, di tutte le Regioni diviso per tre.

6 - COMITATO DIRETTIVO

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento di uno dei componenti del Comitato Direttivo, il Presidente della Federazione dovrà provvedere alla convocazione dell'organo entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, per consentire l'insediamento del nuovo componente e, ove sia necessario, l'elezione di una o più cariche interne. E' causa di decadenza automatica dalla carica la mancata partecipazione a due riunioni consecutive senza comprovati e giustificati motivi.

Le cariche all'interno del Comitato Direttivo non sono cumulabili tranne quella di Vice Presidente.

Per l'elezione del Comitato Direttivo in ciascuna scheda può essere espresso un numero di preferenze non superiore a quattro, pena l'annullamento della stessa.

Risultano eletti i primi sei candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio.

7 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Risultano eletti: alla carica di Presidente colui il quale riporta più voti; membri effettivi del collegio i successivi due, membri supplenti gli altri due.

Se nel corso del mandato, venga meno per qualsiasi motivo un componente, si procede all'integrazione con il primo dei non eletti e così via: la carica di Presidente sarà sempre assunta da colui il quale ha riportato il maggior numero di voti.

Per l'elezione Collegio dei Probiviri in ciascuna scheda può essere espresso un numero di preferenze non superiore a due, pena l'annullamento della stessa.

In caso di parità di voti risulta eletto chi risulta iscritto come tesserato alla Federazione da più tempo.

8 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo nei casi e con i poteri e le funzioni previsti dall'articolo 30 del D.Lgs 117/2017.

L'Assemblea determina se sia monocratico o collegiale. Se collegiale è composto da cinque membri eletti anche tra i soci tesserati delle Associazioni Affiliate, di cui tre membri effettivi e due supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente dell'Organo di controllo collegiale devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo del codice civile.

Ciascun votante può esprimere un numero di preferenze non superiore a tre; i primi tre candidati con maggior voti riportati risultano eletti a membri effettivi; i successivi due a membri supplenti.

Considerato che per statuto e a norma delle norme vigenti almeno un membro effettivo ed uno supplente dell'Organo di controllo collegiale devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo del codice civile, qualora al termine dello scrutinio non si verificasse tale condizione, si procederà come segue: tra i candidati che presentano tali qualifiche, il primo che riporterà il maggior numero di voti, sarà di diritto componente effettivo dell'Organo; il secondo sarà membro supplente.

Gli altri candidati saranno proclamati componenti effettivi o supplenti secondo l'ordine determinato dal numero di voti riportati.

In caso di parità di voti risulta eletto chi risulta iscritto come tesserato alla Federazione da più tempo. Se non iscritto alla FITA, prevarrà il maggiore d'età.

Se nel corso del mandato venisse meno per qualsiasi motivo un componente effettivo, si procede all'integrazione con un membro supplente.

Quest'ultimo verrà sostituito con il primo dei non eletti. Nel caso in cui non fosse possibile, si procederà ad integrazione con nuova elezione alla prima assemblea annuale.

Nel caso in cui per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione di un componente tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 2° c.c., il CD potrà sostituirlo con altro professionista anche esterno appartenente alla medesima categoria, salvo successiva ratifica dell'Assemblea delle Associazioni.

La convocazione dell'Assemblea delle Associazioni, del Consiglio Federale e del Comitato Direttivo, contenente i punti all'Ordine del Giorno, è spedita anche al Presidente dell'Organo di Controllo, il quale può parteciparvi, senza diritto di voto, anche delegando un componente dell'Organo stesso.

Spetta all'Organo di Controllo vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; esercitare compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; eseguire il controllo della contabilità; redigere una relazione annuale sul rendiconto economico-finanziario.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato.

Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

9 - IL COMITATO REGIONALE

9.1 - Aggregazioni tra Regioni

Nel caso previsto dal comma 2 dell'art. 11 dello Statuto, entro e non oltre 30 giorni successivi al 31 marzo dell'anno in corso, il Comitato Direttivo determina l'iscrizione temporanea delle compagnie in altra Regione, dandone immediata comunicazione alla Segreteria Generale e alle Associazioni.

Nel caso in cui nel corso dell'anno il numero delle associazioni iscritte nella Regione originaria dovesse raggiungere il numero di cinque, il Presidente della Federazione, entro e non oltre 30 giorni, dovrà convocare l'Assemblea delle Associazioni per la costituzione del Comitato Regionale e l'elezione del Comitato Direttivo Regionale. Ove venisse ricostituito, ne darà comunicazione alla Segreteria Generale, inviando il relativo verbale.

Nel caso previsto dal comma 3 dell'art.10 dello Statuto:

a. Nell'ipotesi in cui l'aggregazione sia richiesta da una sola Regione:

- l'Assemblea delle Associazioni della Regione interessata deve preliminarmente deliberare l'aggregazione con altra Regione, approvando una relazione che specifichi le ragioni della volontà, la situazione patrimoniale aggiornata ed eventuali osservazioni in merito;

- il Presidente della Federazione, ricevuto quanto sopra, sentito il Consiglio Federale, acquisita la delibera assembleare di adesione dell'altra Regione, se già non esistente, convoca il Consiglio Federale, che delibera valutando le ragioni dell'aggregazione, le sue modalità, ivi comprese quelle di devoluzione dell'eventuale patrimonio;

- con la delibera del Consiglio Federale che accoglie l'aggregazione decadono immediatamente e di diritto gli organi della regione richiedente.

b. Nell'ipotesi in cui l'aggregazione sia richiesta da due o più Regioni:

- l'Assemblea delle Associazioni delle Regioni interessate devono preliminarmente deliberare l'aggregazione con altra o altre Regioni, approvando una relazione che specifichi le ragioni della volontà, la situazione patrimoniale aggiornata ed eventuali osservazioni in merito;

- il Presidente della Federazione, ricevuto quanto sopra, sentito il Consiglio Federale, acquisita la delibera assembleare di adesione di tutte le Regioni, convoca il Consiglio Federale, che delibera valutando le ragioni dell'aggregazione, le sue modalità, ivi comprese quelle di devoluzione dell'eventuale patrimonio;

- con la delibera del Consiglio Federale che accoglie l'aggregazione decadono immediatamente e di diritto gli organi delle Regioni interessate all'aggregazione. La delibera dispone anche la convocazione delle associazioni facenti parte delle Regioni aggregate per la costituzione del nuovo Comitato Regionale e l'elezione dei nuovi organi regionali, che dovrà svolgersi entro 30 giorni. In caso di mancata elezione dei nuovi organi o dello spirare infruttuoso del suddetto termine, il Presidente della Federazione nomina un Commissario con i poteri del nuovo Comitato Regionale e con il compito di riconvocare l'assemblea entro il termine di gg.60 dall'incarico.

In entrambi i casi, il Comitato Regionale risultante dall'aggregazione assume i diritti e gli obblighi dei Comitati Regionali incorporati proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori all'aggregazione.

Il Presidente della Federazione, sentito il Consiglio Federale, può attivare le medesime procedure di aggregazione su sua iniziativa; in tale ipotesi, la o le Regioni interessate sono invitate ad esprimere la loro volontà mediante delibera dell'Assemblea Regionale delle Associazioni, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione del Presidente, approvando una relazione che specifichi la situazione patrimoniale aggiornata ed eventuali osservazioni.

In tutti i casi previsti, la delibera del Consiglio Federale, contenente tutti i passaggi di cui sopra, va depositata alla Segreteria Generale.

10 - L'ASSEMBLEA REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI

La convocazione avviene con le stesse modalità adottate per la convocazione dell'Assemblea delle Associazioni nazionale e dovrà essere comunicata al Comitato Direttivo mediante invio della convocazione alla Segreteria Generale.

Non sussistendo alcuna priorità nel rinnovo degli Organi Statutari regionali e provinciali, le Assemblee elettive regionali possono essere convocate anche prima di quelle provinciali.

11 - I CONSIGLI FEDERALI REGIONALI

Non sussistendo alcuna priorità nel rinnovo degli Organi Statutari regionali e provinciali, il Consiglio Federale Regionale è costituito dal Comitato Direttivo Regionale e dai Presidenti Provinciali in carica al momento della convocazione, sino al rinnovo della carica stessa.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Federale il Consiglio Federale Regionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti calcolato utilizzando un sistema di voto ponderato secondo il quale il voto di ciascun Presidente Provinciale vale quanto la consistenza numerica, all'atto della convocazione, delle Associazioni Artistiche iscritte nella propria Provincia ed il voto del Comitato Direttivo Regionale vale complessivamente la consistenza associativa, all'atto della convocazione, di tutta la Regione diviso per tre, detto risultato sarà diviso in quote uguali tra i componenti del Comitato Direttivo Regionale stesso.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art.15 dello Statuto Federale, fosse deliberato l'accorpamento di tutte le Province in una e il Comitato Provinciale si intendesse non costituito, anche il Consiglio Federale Regionale si intenderà non istituito e le sue competenze spetteranno al Comitato Direttivo Regionale.

12 - I COMITATI DIRETTIVI REGIONALI

Il Comitato Direttivo Regionale ha gli stessi poteri in ambito regionale del Comitato Direttivo, salvo quelli esplicitamente attribuiti dallo Statuto Federale e dal Regolamento Federale ad altri organi.

12.1 – Scioglimento o mancata elezione del Comitato Direttivo Regionale

A prescindere dalla scadenza naturale del mandato, i Comitati Direttivi Regionali possono essere sciolti dal Consiglio Federale per gravi inadempienze che ne ostacolano il funzionamento o ne danneggino l'attività. Nella stessa delibera il Consiglio Federale nomina un Commissario Straordinario con il compito di indire nuove elezioni entro il termine di 120 giorni e di gestire l'ordinaria amministrazione.

Nel caso di mancata elezione dei Comitati Direttivi Regionali entro i termini stabiliti, il Comitato Direttivo nomina un Commissario Straordinario con il compito di indire nuove elezioni entro il termine di 30 giorni e di gestire l'ordinaria amministrazione.

Nel caso dello spirare infruttuoso del suddetto termine, il Commissario Straordinario rimette il mandato nelle mani del Comitato Direttivo il quale, nelle more dell'adozione di nuove iniziative, disporrà la sospensione del Comitato Regionale e la temporanea iscrizione delle Associazioni Artistiche in altra o altre Regioni.

Durante il mandato il Commissario Straordinario assume le funzioni ed i poteri del Presidente Regionale, partecipando alle riunioni degli altri Organi Statutari, senza diritto di voto.

12.2 - Attribuzioni e compiti del Presidente Regionale

Il Presidente Regionale oltre ai compiti definiti dallo Statuto Federale deve:

vigilare e sovrintendere, per quanto di competenza, sulla attività dei Comitati Provinciali e delle Associazioni Artistiche della propria regione segnalando

immediatamente eventuali disfunzioni; vigilare sul rispetto delle norme federali dei Comitati Provinciali e delle Associazioni Artistiche della propria Regione e sulle operazioni di affiliazione e riaffiliazione comunicando immediatamente al Comitato Direttivo osservazioni per le quali sussistano motivi ostativi secondo le direttive emanate annualmente dalla Circolare di Affiliazione e Riaffiliazione; inoltrare annualmente al Comitato Direttivo una relazione dettagliata sull'attività federale svolta dal Comitato Regionale, unitamente ai bilanci approvati dall'Assemblea Regionale delle Associazioni e quelli dei Comitati Provinciali di competenza; rappresentare al meglio la Federazione presso gli Enti Pubblici Territoriali; partecipare d'obbligo alle convocazioni del Consiglio Federale e della Commissione degli Eletti e in caso di impedimento, delegare per iscritto il proprio Vice o altro componente del Comitato Direttivo Regionale.

13 - I COMITATI PROVINCIALI

13.1 - Aggregazione tra Province

Nel caso previsto dal comma 2 dell'art.15 dello Statuto, entro e non oltre gg.30 successivi al 31 marzo dell'anno in corso, il Comitato Direttivo Regionale determina l'iscrizione temporanea delle compagnie in altra Provincia, dandone immediata comunicazione alla Segreteria Generale e alle Associazioni. Nel caso in cui nel corso dell'anno il numero delle Associazioni iscritte nella Provincia originaria dovesse raggiungere il numero di tre, il Presidente Regionale, entro e non oltre 30 giorni, dovrà convocare l'Assemblea Provinciale delle Associazioni per la costituzione del Comitato Provinciale e l'elezione del Comitato Direttivo Provinciale. Ove venisse ricostituito, ne darà comunicazione alla Segreteria Generale inviando il relativo verbale.

Nel caso previsto dal comma 3 dell'art.15 dello Statuto l'aggregazione può avvenire solo tra Province della medesima Regione:

a. Nell'ipotesi in cui l'aggregazione sia richiesta da una sola Provincia:

- l'Assemblea Provinciale delle Associazioni della Provincia interessata deve preliminarmente deliberare l'aggregazione con altra Provincia, approvando una relazione che specifichi le ragioni della volontà, la situazione patrimoniale aggiornata ed eventuali osservazioni in merito;

- il Presidente Regionale, ricevuto quanto sopra, sentito il Consiglio Federale Regionale, acquisita la delibera assembleare di adesione dell'altra Provincia, se già non esistente, convoca l'Assemblea Regionale delle Associazioni, che delibera valutando le ragioni dell'aggregazione, le sue modalità, ivi comprese quelle di devoluzione dell'eventuale patrimonio;

- Con la delibera dell'Assemblea Regionale delle Associazioni che accoglie l'aggregazione decadono immediatamente e di diritto gli organi della Provincia richiedente.

b. Nell'ipotesi in cui l'aggregazione sia richiesta da due o più Province:

- le Assemblee Provinciali delle Associazioni delle Province interessate devono preliminarmente deliberare l'aggregazione con altra o altre Province, approvando una relazione che specifichi le ragioni della volontà, la situazione patrimoniale aggiornata ed eventuali osservazioni in merito;

- il Presidente Regionale, ricevuto quanto sopra, sentito il Consiglio Federale Regionale, acquisita la delibera assembleare di adesione di tutte le Province, convoca l'Assemblea Regionale delle Associazioni, che delibera valutando le ragioni dell'aggregazione, le sue modalità, ivi comprese quelle di devoluzione dell'eventuale patrimonio;

- Con la delibera dell'Assemblea Regionale delle Associazioni che accoglie l'aggregazione decadono immediatamente e di diritto gli organi delle Province interessate all'aggregazione. La delibera dispone anche la convocazione delle Associazioni facenti parte delle Province aggregate per la costituzione del nuovo Comitato Provinciale e l'elezione dei nuovi organi provinciali, che dovrà svolgersi entro 30 giorni. In caso di mancata elezione dei nuovi organi o dello spirare infruttuoso del suddetto termine, il Presidente Regionale nomina un Commissario con i poteri del nuovo Comitato Provinciale e con il compito di riconvocare l'assemblea entro il termine di gg.60 dall'incarico.

In entrambi i casi, il Comitato Provinciale risultante dall'aggregazione assume i diritti e gli obblighi dei Comitati Provinciali incorporati proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori all'aggregazione.

Il Presidente Regionale, sentito il Consiglio Federale Regionale, può attivare le medesime procedure di aggregazione su sua iniziativa; in tale ipotesi, la o le Province interessate sono invitate ad esprimere la loro volontà mediante delibera dell'Assemblea Provinciale delle Associazioni, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione del Presidente Regionale, approvando una relazione che specifichi la situazione patrimoniale aggiornata ed eventuali osservazioni.

In tutti i casi previsti, la delibera dell'Assemblea Regionale delle Associazioni, contenente tutti i passaggi di cui sopra, va inviata alla Segreteria Generale. Essa può essere impugnata dal Comitato Direttivo entro 30 giorni dalla sua comunicazione alla Segreteria Generale.

Sull'impugnazione decide il Consiglio Federale in unica istanza.

ART.14 - ASSEMBLEA PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI E COMITATO DIRETTIVO PROVINCIALE

L'Assemblea Provinciale delle Associazioni e il Comitato Direttivo Provinciale hanno gli stessi poteri, in ambito provinciale, dell'Assemblea delle Associazioni e del Comitato Direttivo, salvo quelli esplicitamente attribuiti dallo Statuto Federale e dal Regolamento Federale ad altri organi.

In particolare le convocazioni dell'Assemblea Provinciale delle Associazioni devono essere comunicate al Comitato Direttivo e al Comitato Direttivo Regionale mediante invio della convocazione alla Segreteria Generale e alla Segreteria Regionale.

14.1 - Scioglimento o mancata elezione del Comitato Direttivo Provinciale

A prescindere dalla scadenza naturale del mandato, i Comitati Direttivi Provinciali possono essere sciolti dal Consiglio Federale per gravi inadempienze che ne ostacolano il funzionamento o ne danneggino l'attività. Nella stessa delibera il Consiglio Federale nomina un Commissario Straordinario con il compito di indire nuove elezioni entro il termine di 120 giorni e di gestire l'ordinaria amministrazione.

Nel caso di mancata elezione dei Comitati Direttivi Provinciali entro i termini stabiliti, il Consiglio Federale Regionale nomina un Commissario Straordinario con il compito di indire nuove elezioni entro il termine di 30 giorni e di gestire l'ordinaria amministrazione.

Nel caso dello spirare infruttuoso del suddetto termine, il Commissario Straordinario rimette il mandato nelle mani del Consiglio Federale Regionale il quale, nelle more dell'adozione di nuove iniziative, disporrà la sospensione del Comitato Provinciale e la temporanea iscrizione delle Associazioni Artistiche in altra o altre Province.

Durante il mandato il Commissario Straordinario assume le funzioni ed i poteri del Presidente Provinciale, partecipando alle riunioni degli altri Organi Statutari, senza diritto di voto.

La delibera del Consiglio Federale Regionale di cui al presente articolo è impugnabile dinanzi al Consiglio Federale.

14.2 - Attribuzioni e compiti del Presidente Provinciale

Il Presidente Provinciale, oltre ai compiti definiti dallo Statuto Federale, deve: vigilare, e sovrintendere per quanto di competenza sulla attività delle Associazioni Artistiche della propria Provincia segnalando immediatamente eventuali disfunzioni; vigilare sul rispetto delle norme federali da parte delle Associazioni Artistiche della propria Provincia e sulle operazioni di affiliazione e riaffiliazione comunicando immediatamente al Comitato Direttivo osservazioni per le quali sussistano motivi ostativi secondo le direttive emanate annualmente dalla Circolare di Affiliazione e

Riaffiliazione; inoltrare annualmente al Comitato Direttivo Regionale una relazione dettagliata sull'attività federale svolta dal Comitato Provinciale unitamente ai bilanci approvati annualmente dall'Assemblea Provinciale delle Associazioni; rappresentare al meglio la Federazione presso gli Enti Pubblici Territoriali; partecipare d'obbligo alle convocazioni del Consiglio Federale Regionale e della Commissione degli Eletti e, in caso di impedimento, delegare per iscritto il proprio Vice o altro componente del Comitato Direttivo Provinciale.

15 - CARICHE FEDERALI

Chiunque ricopra cariche e/o incarichi federali dovrà agire con spirito federativo astenendosi dal perseguire interessi personali.

I componenti gli Organi Statutari o di altri organi o i tesserati F.I.T.A. a cui sia stato conferito qualsiasi incarico come previsto dallo Statuto Federale e/o dal Regolamento Federale che non risultino tesserati entro il 31 gennaio dell'anno in corso decadono di diritto dalla carica o dall'incarico.

L'organo del quale il tesserato era componente o che ha conferito l'incarico, quale condizione della loro validità, dovrà successivamente deliberare la conferma e la validità degli atti, o delle delibere alle quali ha eventualmente partecipato il tesserato nel periodo in cui era già decaduto di diritto.

I membri gli Organi Statutari interessati dovranno agire per non permettere la decadenza e fare in modo che il tesseramento venga effettuato entro i termini, anche tramite trasferimento ad altra Associazione.

Gli Organi Statutari coinvolti dovranno procedere alla sostituzione del componente decaduto entro 30 giorni.

16 - UTILIZZAZIONE DELLA SIGLA E DEL SIMBOLO F.I.T.A.

Il simbolo della F.I.T.A. è esclusivamente quello depositato presso la Segreteria Generale.

Tutti gli Organi Statutari hanno l'obbligo di riprodurlo fedelmente nella carta intestata, nei documenti, nei siti istituzionali, nei manifesti, nelle pubblicazioni, in video, ecc. .

In caso di presenza di altra simbologia identificativa degli Organi Statutari territoriali (Comitati Regionali e Comitati Provinciali), questa dovrà apparire nella stessa facciata, essere di dimensioni analoghe, specie per ciò che riguarda i caratteri, inoltre i simboli dovranno essere chiaramente identificabili e leggibili.

Le Associazioni Artistiche hanno l'obbligo di evidenziare il logo nazionale della F.I.T.A., con la dicitura "affiliato", nella stampa di tutto il proprio materiale pubblicitario degli spettacoli, sui singoli siti, in video e sulla stampa di altro materiale che promuova l'immagine dell'Associazione che sia prodotto dall'Associazione stessa.

E' discrezione degli Organi Statutari Periferici adottare e imporre alle Associazioni Artistiche, che fanno loro capo, simboli identificativi aggiuntivi.

In caso di contenzioso, ai fini della garanzia assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e della polizza infortuni, nonché per il rapporto con gli enti previdenziali, nessuna assistenza potrà essere fornita dalla Federazione in mancanza di riproduzione del simbolo F.I.T.A. Nazionale, ed eventualmente locale, sul materiale comprovante la partecipazione ad eventi.

Tale disposizione è applicabile per il materiale stampato in data successiva all'Affiliazione.

La sigla e il simbolo della F.I.T.A. non possono comunque essere utilizzati per attività che non rientrino negli scopi statutari o che, comunque, possano arrecare danno all'immagine della Federazione e quando non siano l'esatta riproduzione del simbolo F.I.T.A..

Fatti salvi i poteri sanzionatori dettati dal Regolamento Federale, gli Organi Statutari Centrali e Periferici hanno il potere di inibirne l'uso ed anche di adire l'autorità giudiziaria competente al fine di far cessare e/o sospendere l'uso improprio della sigla e del simbolo.

17 - RICONOSCIMENTI

Il Comitato Direttivo ha facoltà di assegnare riconoscimenti alle Associazioni Artistiche affiliate, agli iscritti e agli Organi Statutari che si siano particolarmente distinti nello svolgimento della loro attività per il raggiungimento dei fini statutari.

18 – PUBBLICITA' DEI VERBALI DEGLI ORGANI STATUTARI

I verbali delle riunioni degli Organi Statutari Centrali e Periferici devono essere pubblicati, con le eventuali omissioni di parti che attengano questioni personali e/o riservate e/o dati sensibili e/o tutela della privacy, mediante inserimento in apposita sezione del sito nazionale F.I.T.A. accessibile esclusivamente dalle Associazioni affiliate e dai quadri attraverso la loro pagina riservata.

A tal fine, l'invio dei verbali alla Segreteria Generale dovrà avvenire, a cura dei presidenti degli organi statutari, entro e non oltre 10 giorni dalla loro adozione, con le modalità indicate dal Comitato Direttivo in apposita circolare.

19 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI

Le Associazioni Artistiche affiliate, i singoli iscritti e coloro che ricoprono cariche e/o incarichi federali, oltre ad osservare scrupolosamente le norme dello Statuto Federale, del Regolamento Federale e del Codice Etico, devono tenere un comportamento che non arrechi danno al funzionamento e all'immagine della Federazione.

Ciascun iscritto alla Federazione ha la facoltà di segnalare al Comitato Direttivo condotte che ritenga di rilevanza disciplinare.

Il Comitato Direttivo, acquisita la segnalazione, avvia gli accertamenti necessari per valutare la fondatezza della stessa. All'esito può disporre l'archiviazione o, se del caso, avviare il procedimento disciplinare, chiedendo parere formale al Collegio dei Probiviri e portare, nei casi di competenza, le decisioni innanzi al Consiglio Federale.

19.1 - Sanzioni disciplinari

Le seguenti sanzioni sono gradualmente rispetto alla gravità dei fatti commessi:

19.1a - Richiamo: può essere verbale o scritto. È comminato dal Presidente della Federazione previo parere del Collegio dei Probiviri.

19.1b - Avvertimento: consiste nella specifica contestazione di fatti e/o comportamenti sanzionabili, con avvertimento che in caso di reiterazione sarà comminata la sanzione più grave. È comminato dal Comitato Direttivo, previo parere del Collegio dei Probiviri.

19.1c - Sospensione: consiste nella sospensione a tempo determinato del destinatario dall'attività della Federazione. Durante il periodo di sospensione il destinatario perde tutti i diritti derivanti dalla qualità di iscritto e/o affiliato e/o della carica ricoperta ed è inibito dall'uso della sigla F.I.T.A. e del simbolo. La sospensione può essere anche disposta in via cautelativa: in questo caso si protrae per il tempo necessario alla definizione del procedimento disciplinare e/o dell'azione giudiziaria. La sospensione è comminata dal Comitato Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

19.1d - Inibizione: è una sanzione accessoria che può essere, dunque, comminata assieme alle altre. Comporta il divieto, assoluto o temporaneo, di ricoprire cariche e/o incarichi federali ed è, comunque, comminata dal Comitato Direttivo sentito il Collegio dei Probiviri.

19.1 e - Esclusione o decadenza: comporta il venir meno della qualità di iscritto e/o affiliato e la conseguente perdita di tutti i diritti ad essa connessi.

È comminata dal Consiglio Federale sentito il Collegio dei Probiviri.

Le sanzioni vanno comunicate all'interessato e agli Organi Statutari.

19.2 - Procedimenti disciplinari

La sanzione del richiamo è comminata dal Presidente della Federazione senza particolari formalità, salvo il dovere di assumere informazioni anche orali presso gli interessati e sentire il Comitato Direttivo ed il Collegio dei Probiviri.

Le altre sanzioni sono irrogate a seguito di procedimento disciplinare da svolgersi, in prima istanza con le seguenti modalità, tranne che per i casi di esclusione o decadenza ove decide in unica istanza, ma con lo stesso procedimento, il Consiglio Federale:

- il Comitato Direttivo, venuto a conoscenza con qualunque mezzo del fatto, dichiara aperto il procedimento disciplinare, inviandone comunicazione all'interessato, specificando l'addebito e con invito a far pervenire entro 15 giorni osservazioni scritte; trascorso tale termine entro 15 giorni il Comitato Direttivo invia tutta la documentazione in suo possesso al Collegio dei Probiviri, il quale, entro i 20 giorni successivi, dovrà esprimere il proprio parere; entro 30 giorni dal ricevimento del predetto parere, il Comitato Direttivo dovrà emettere la decisione con la quale si conclude il procedimento disciplinare; l'interessato può fare richiesta di essere sentito personalmente dal Comitato Direttivo; in questo caso o qualora l'istruzione necessiti di particolari accertamenti, i termini di cui sopra possono essere raddoppiati. Il procedimento disciplinare deve, comunque, concludersi entro 200 giorni dalla sua apertura. La decisione deve essere comunicata per iscritto all'interessato.

19.3 - Ricorsi

Le decisioni del Comitato Direttivo sono impugnabili al Consiglio Federale entro il termine di 30 giorni dalla loro comunicazione, a mezzo ricorso scritto da far pervenire alla Segreteria Generale.

Sull'impugnazione decidono entro 30 giorni dal ricevimento, in seduta plenaria il Consiglio Federale ed il Collegio dei Probiviri, sentito, ove ne faccia richiesta, l'interessato.

Le decisioni sui ricorsi sono definitive ed immediatamente esecutive.

Le decisioni sulla esclusione o la decadenza, di esclusiva competenza del Consiglio Federale, avvengono in unico grado.

19.4 - Controversie interne

Le controversie interne attinenti le Associazioni Artistiche e gli Organi Statutari sono decise dal Comitato Direttivo in prima istanza, e dal Consiglio Federale in appello, secondo le forme di cui ai procedimenti disciplinari.

Gli interessati a pena di inammissibilità dell'azione, non possono adire l'Autorità giudiziaria prima della definizione dei procedimenti e/o rimedi di cui al presente regolamento.